

SENTENZA N. 11/2024
CONTR. N. 11/2024
LIQ. GIUD. N. 11/2024
CRON. N. 379-2024
REP. N. 11/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dr. Paolo Sordi

Presidente,

Dr. Fabrizio Fanfarillo

Giudice,

Dr. Andrea Petteruti

Giudice relatore ed estensore.

nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 36/24 proc. un., instaurato ad istanza di

STIRPE ELVIRA (c.f.: STRLVR72A62A123N), **STIRPE GIUSEPPE** (c.f.: STRGPP70S13A123F) e **STIRPE FRANCESCO** (c.f.: STRFNC81T11A123G), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Fiorito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, al Viale Dell'Oceano Pacifico, n. 100 ricorrenti

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Stirpe Elvira, Stirpe Giuseppe e Stirpe Francesco hanno domandato aprirsi la procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio nei loro confronti.

A fondamento della domanda, gli istanti hanno allegato quanto segue: a) essi appartengono al medesimo nucleo familiare, essendo fratelli; b) gli istanti si trovano in situazione di sovraindebitamento e non sono assoggettabili, né sono assoggettati, a procedure diverse da quelle riservate dalla legge al soggetto sovraindebitato; c) lo stato di sovraindebitamento trova la sua fonte nei debiti contratti dal loro padre ed in quelli successivamente assunti per fare fronte ad essi ed ha, quindi, comune scaturigine; d) per porre rimedio alla loro situazione di crisi, i ricorrenti hanno deciso di accedere alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio; e) essi, pertanto, si sono rivolti ad un OCC ubicato nel Circondario del Tribunale di Frosinone, territorialmente competente, il quale ha nominato "gestore della crisi" l'avv. Giuseppe Casini;

Il costui ha condiviso la scelta di accedere alla procedura liquidatoria, ha esaminato la documentazione prodotta dai debitori ed ha redatto la relazione richiesta dalla legge, verificando che detta documentazione è completa e contiene dati veritieri; il medesimo ha pure verificato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

1. Giudice competente

1.1. Competenza territoriale

Quanto alla competenza territoriale, l'art. 268, comma 1, CCII richiama l'art. 27, comma 2 CCII: di conseguenza, è competente ad esaminare il ricorso con cui si domanda l'apertura della liquidazione controllata il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lettera m, CCII).

Ora, il centro degli interessi principali del debitore persona fisica non, esercente attività d'impresa coincide: a) con la residenza o il domicilio; b) se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita; c) se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

Nel caso che occupa, i debitori non sono imprenditori e sono residenti in Alatri (FR), per cui la competenza si radica in capo al Tribunale adito.

1.2. Competenza del tribunale collegiale

Ciò detto, si pone il problema di stabilire se competente ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione controllata sia il tribunale in composizione monocratica o collegiale, in quanto l'art. 270 CCII fa genericamente riferimento al "tribunale".

Al riguardo si osserva che, applicandosi le disposizioni sul procedimento unitario in quanto compatibili (art. 270, comma 5, CCII), il reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione va proposto innanzi alla corte di appello (art. 51 CCII) e detto rimedio è quello previsto per i provvedimenti adottati in camera di consiglio dal tribunale in composizione collegiale. Inoltre, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, il tribunale, nel momento in cui apre la liquidazione, deve nominare il giudice delegato. Ne consegue che competente è il collegio e non il giudice monocratico.

2. Contraddittorio

La seconda questione da esaminare è quella relativa alla necessità di instaurare il contraddittorio, la quale va risolta nel senso che, se si tratta di adempimento senza dubbio necessario allorché la domanda sia proposta da un creditore, dovendosi applicare l'art. 41 CCII, ciò non è necessario qualora la medesima provenga, come accade nel caso che occupa, dal debitore non imprenditore.

Non sarebbero, infatti, applicabili: a) l'art. 40 CCII nella parte in cui disciplina il procedimento di notifica del ricorso; b) l'art. 41 CCII nella parte in cui dispone la convocazione "*delle parti*", provenendo la domanda dallo stesso debitore e non esistendo altri contraddittori; c) l'art. 42 CCII, il cui primo comma è riferito ai soli soggetti imprenditori.

Nemmeno è necessaria l'audizione del debitore-ricorrente, se non, al limite, qualora siano presenti criticità tali da far ritenere la domanda inammissibile. Il che, come si vedrà a breve, non accade nel caso che occupa.

3. Iscrizione della domanda

Ovviamente in tale ipotesi (domanda proveniente dal debitore persona fisica non imprenditore) nemmeno è necessaria l'iscrizione della domanda nel registro delle imprese ai sensi del comma 3 dell'art. 40 CCII, trattandosi di norma riferita agli imprenditori.

4. Assistenza dell'OCC

Fatte queste premesse, si osserva che non è chiaro cosa debba intendersi, con riferimento alla domanda presentata dal debitore, la disposizione secondo cui "*il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC*". La norma, invero, pone un duplice ordine di problemi: da un lato, quello di stabilire se solo nell'ipotesi in cui il debitore presenti la domanda personalmente sia necessaria la suddetta assistenza; dall'altro lato, quello di stabilire cosa debba intendersi con la locuzione "*con l'assistenza dell'OCC*".

Quanto al primo problema, esso si pone in quanto il comma 1 dell'art. 268 CCII dispone che la "*domanda del debitore si propone con ricorso*", mentre il solo art. 269 CCII fa riferimento all'assistenza dell'OCC: potrebbe, allora, ritenersi o che solo quando il debitore presenta la domanda personalmente debba avvalersi dell'ausilio del suddetto organismo; oppure che detto ausilio sia sempre necessario, in quanto la domanda medesima si introduce sempre con ricorso. Ad avviso del collegio, il fatto che la prima norma faccia riferimento al solo ricorso, ossia all'atto introduttivo del procedimento, mentre la seconda ad un'assistenza che non pare possa essere, attesa la natura dell'OCC, di natura processuale, e la circostanza che l'art. 269 CCII disciplina la "*domanda del debitore*" senza fare alcuna distinzione fra le ipotesi in cui essa sia presentata dal debitore personalmente o tramite il proprio difensore e pure alla relazione dell'OCC, che deve essere sempre presente, inducono a ritenere che l'ausilio di detto organismo sia sempre necessario.

Il che porta al secondo problema, il quale può essere risolto osservandosi che, siccome l'OCC non svolge attività processuale nella fase di accesso alla procedura, per dare senso alla disposizione secondo cui è necessaria l'assistenza di detto organismo deve ritenersi che

quest'ultimo debba "fare propria" la domanda del debitore, nel senso che deve, avendo preliminarmente verificato il rispetto di tutti i presupposti di legge, dare il suo "avallo" al deposito del ricorso. Per dare concreta attuazione alla disposizione, allora, è necessario, ma pure sufficiente, ai fini pratici, che l'organismo sottoscriva l'atto introduttivo o dia parere favorevole nella propria relazione. Il che è accaduto nel caso che occupa.

5. Presupposti

Quanto ai presupposti per l'apertura della liquidazione, l'art. 270, comma 1, CCII, a differenza di quanto in passato previsto dall'art. 14-ter della legge n. 03/12, dispone (molto più semplicemente) che *"Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui all'articolo II e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata"*.

Nel caso che occupa, provenendo la domanda dai debitori, è da escludere il rilievo delle domande di accesso ad altre procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento: esse, infatti, non possono che essere inesistenti, in quanto l'iniziativa, quanto al concordato minore ed alla procedura riservata al consumatore, è rimessa unicamente al sovraindebitato; pertanto, ove costui abbia optato *ab initio* per la procedura liquidatoria, non residua spazio per domande diverse.

Semberebbe, allora, che, nell'ipotesi in cui la domanda provenga dal debitore, il tribunale debba verificare unicamente la sussistenza dello stato di sovraindebitamento - in quanto le "soglie" di cui all'art. 268, commi 2 e 3, CCII assumono rilievo solo qualora la domanda medesima provenga da un creditore - e la presenza della relazione di cui al comma 2 dell'art. 269 CCII.

Così, tuttavia, non è: venuta meno la problematica relativa alla possibilità di aprire la procedura liquidatoria anche in assenza di beni (mobili, immobili o mobili registrati) liquidabili, atteso che il comma 2 dell'art. 268 CCII fa oggi riferimento anche all'attivo derivante dall'esperienza di azioni, occorre, infatti, verificare anche che il proponente non sia in concreto assoggettabile a procedure diverse da quelle riservate ai soggetti sovraindebitati e che la relazione dell'OCC abbia il contenuto richiesto dalla legge e si fondi su dati effettivamente verificati.

5.1. Natura dei debitori

Con riferimento alla natura dei debitori, si osserva che essi sono sicuramente non assoggettabili a procedure diverse da quelle suddette: si tratta, infatti, di persone fisiche non svolgenti attività di impresa o professionale e non soci di società imprenditore "maggiore".

5.2. Sovraindebitamento

Quanto al sovraindebitamento, esso sicuramente sussiste *sub specie* di insolenza: mai, infatti, i ricorrenti potrebbero fare fronte all'esposizione debitoria, come inequivocabilmente dimostrato dal fatto che sono state avviate azioni esecutive sul loro patrimonio.

5.3. Relazione dell'OCC e documentazione esaminata

Avuto riguardo alla relazione dell'OCC, essa è stata depositata, contiene un'adeguata valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e detta documentazione effettivamente illustra in modo chiaro la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti.

5.4. Procedura familiare

Gli istanti hanno congiuntamente domandato l'accesso alla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 66 CCII e ciò è ammissibile, in quanto la situazione di sovraindebitamento ha *un'origine comune*, derivando dall'inadempimento di debiti gravanti sul loro padre ed assunti successivamente per fare fronte a questi ultimi.

6. Conclusioni

In conclusione, sussistendo tutti i presupposti di legge, può essere dichiarata aperta la procedura familiare di liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti.

7. Altre statuizioni

7.1. Mantenimento dei debitori

Poiché l'art. 268, comma 4, lettera b), CCII fa riferimento non già al tribunale, ma al "giudice", e poiché l'art. 270 comma 2, CCII, nel disciplinare il contenuto della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, nulla dice avuto riguardo alla statuizione relativa alla somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, si deve ritenere che la relativa decisione sia successiva (e sia, dunque, rimessa al giudice delegato) e non più, come accadeva nella vigenza della legge n. 03/12, contestuale all'apertura della procedura liquidatoria.

7.2. Nomina del liquidatore

Poiché la domanda proviene dai debitori e non sussistono i motivi di cui all'art. 270, comma 2, lettera b), CCII, va nominato liquidatore l'OCC nella persona del "gestore della crisi". Costui, peraltro, è iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII.

7.3. Deroga all'art. 270, comma 2, lettera e), CCII

Essendo i debitori persone fisiche e non disponendo di reddito sufficiente a reperire un alloggio, va disposta la deroga di cui all'art. 270, comma 2, lettera e), CCII limitatamente alla casa di abitazione e, allo stato, non oltre la data dell'aggiudicazione dell'immobile, ai sensi degli artt. 275, comma 2, e 216, comma 2, CCII.

In virtù di tali norme, la statuizione che precede sarà, su istanza del liquidatore, revocata, e conseguentemente sarà ordinata la immediata liberazione dell'immobile, qualora il debitore, che è custode dell'immobile: a) ostacoli il diritto di visita di potenziali acquirenti; b) non tutelino adeguatamente il bene; c) non lo mantenga in uno stato di buona conservazione, anche per colpa o dolo dei membri del suo nucleo familiare; d) violi gli altri obblighi che la legge pone a suo carico; e) ponga comunque in essere comportamenti ostativi alla pronta alienazione dell'immobile.

La statuizione medesima sarà del pari revocata, sempre su istanza del liquidatore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo ritenga di dover subentrare nella procedura esecutiva pendente, ai sensi degli artt. 275, comma 2, e 216, comma 10, CCII, ed il giudice dell'esecuzione ritenga applicabile il comma 6 dell'art. 560 cod. proc. civ., in quanto in tale ipotesi (subentro del liquidatore nel processo esecutivo pendente) trovano integrale applicazione le norme dettate dal codice di procedure civile (art. 216, comma 10, CCII);

7.4. Provvedimento conclusivo del procedimento, patrimonio segregato e durata della procedura

Nel ricorso si fa inammissibilmente riferimento ad un provvedimento di omologazione, ai beni messi a disposizione dai debitori ed alla durata della procedura contenuta in anni tre. Difatti: a) la liquidazione controllata non presuppone un piano ed una proposta da omologare; b) sono da ricomprendersi nella liquidazione tutti i beni presenti nel patrimonio del debitore e che dovessero in futuro essere ad esso acquisiti, fatte salve le eccezioni di legge; c) la procedura non ha una durata predeterminata, potendo durare anche meno di anni tre e potendo, decorso tale lasso di tempo, solo essere domanda, ricorrendone i presupposti, l'esdebitazione.

P.Q.M.


visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di Stirpe Elvira, Stirpe Giuseppe e Stirpe Franco;
2. nomina giudice delegato alla procedura il dr. Andrea Petteruti;
3. ordina ai debitori il deposito entro 7 (sette) giorni di un elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 (sessanta), entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
5. ordina la immediata consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccezion fatta per la casa di abitazione dei debitori e nei limiti di cui in motivazione, avvertendo il liquidatore che la presente sentenza è titolo esecutivo e va posta in esecuzione a sua cura;
6. dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Tribunale, mandando a tal fine alla Cancelleria;
7. ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti;
8. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e che, a cura del liquidatore, la medesima sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
9. manda alla Cancelleria per il deposito telematico del presente provvedimento, non essendo possibile, come da allegato, il deposito tramite Consolle del Magistrato.

Frosinone, 09/04/2024



Il giudice relatore ed estensore

Dr. Andrea Petteruti



Il Presidente

Dr. Paolo Sordi



il Funzionario di Frosinone
Dr. Roberto Massimo ZAZZINI
